

L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

QUALE È IL REDDITO PROFESSIONALE DA DICHIARARE ALL'ENPAV?

Valutare se l'attività svolta è connessa alle mansioni tipiche della professione.



di **Simona Pontellini**
Direzione Contributi

Il concetto di “esercizio della professione” va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì dall’evoluzione subita nel mondo contemporaneo dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali (Sentenza Corte di Cassazione n. 5827/2013).

La sentenza sopra richiamata ha comportato la progressiva estensione del concetto proprio dell’attività professionale dovendo comprendere, oltre le prestazioni tipicamente professionali, anche l’esercizio di

attività che, pur non professionalmente tipiche, presentano, tuttavia, un “nesso” con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell’esercizio dell’attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione.

Tale circostanza trova sempre più scontro nella categoria veterinaria.

Ne consegue che deve essere anche ampliato il concetto di reddito professionale da dichiarare all’Enpav.

Infatti, il presupposto per l’assog-

gettamento di un reddito a contribuzione Enpav è la circostanza di essere stato prodotto da un professionista iscritto all’Albo professionale nell’esercizio di attività attinente la professione veterinaria.

Secondo le previsioni contenute negli artt. 1 e 5 del Regolamento di Attuazione allo Statuto, sono obbligatoriamente iscritti a questo Ente e tenuti a dichiarare il reddito professionale, gli iscritti agli Albi professionali dei Medici Veterinari che producono redditi di lavoro autonomo dichiarati ai sensi dell’art. 53 del Tuir, nonché quelli che svolgono attività attinente la professione veterinaria il cui reddito viene dichiarato ai sensi degli artt. 50 e 67 del Tuir (collaborazioni coordinate e continuative e redditi di lavoro autonomo occasionale).

Ciò considerato, per quanto riguarda l’attività professionale svolta con codice attività diverso da quello proprio della libera professione veterinaria (750000), è necessario valutare se l’attività svolta sia oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della professione di Veterinario esercitata.

Pertanto tutto il reddito percepito e dichiarato ai fini fiscali, sia ai sensi dell’art. 53 del Tuir (quadri Re ed Rh del Modello Unico) che ai sensi dell’art. 50 (quadro RC del Modello Unico), se attinente la professione veterinaria è assoggettabile “in forma esclusiva” a contribuzione Enpav anche in assenza di una previsione espressa nell’ambito delle norme di disciplina dell’ordinamento professionale. “In forma esclusiva” significa che è esclusa la gestione separata Inps.

Infatti sono tenuti all’iscrizione alla Gestione separata Inps i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad Albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati. ■